

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIVERSITÀ FINALIZZATO ALLA
COSTITUZIONE DI UN CENTRO INTERUNIVERSITARIO DEDICATO
ALLA RICERCA SULL'ORDINAMENTO, LA DIMENSIONE
TERRITORIALE, LE FUNZIONI E I SERVIZI DI ROMA QUALE CAPITALE
DELLA REPUBBLICA**

tra

1. Sapienza – Università di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. Antonella Polimeni,
2. Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. Orazio Schillaci,
3. Università degli Studi di Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. Luca Pietromarchi,

premessò che

- nel maggio 2020 si è costituito un gruppo informale denominato “*Idee per Roma. Le Università romane per la Capitale*”, composto da accademici dalle più varie sensibilità (storici, giuristi, economisti, urbanisti, geografi, fisici), provenienti da varie università laziali e coordinato dal prof. Beniamino Caravita di Toritto, di Sapienza – Università di Roma, dalla prof.ssa Maria Prezioso, dell’Università di Roma Tor Vergata, e dal prof. Marco Ruotolo, dell’Università di Roma Tre, a ciò delegati dalle rispettive Università;
- “Idee per Roma” si è posto l’obiettivo di realizzare un lavoro di approfondimento e analisi delle criticità della Capitale d’Italia e delle possibili soluzioni alle stesse, in una prospettiva progettuale di lungo termine e con approccio multidisciplinare;
- nel novembre 2020 “Idee per Roma” ha promosso la pubblicazione del volume “*A centocinquant’anni da Roma Capitale. Costruire il futuro della città eterna*”, che raccoglie tredici interventi di altrettanti accademici romani, che analizzano sotto una pluralità di prospettive scientifiche le possibili linee di sviluppo, organizzazione e crescita della città di Roma;
- a seguito della pubblicazione, tra gennaio e febbraio 2021, “Idee per Roma” ha promosso un ciclo di sei incontri tematici dedicati alle varie prospettive sviluppate nel libro, che hanno coinvolto gli autori della pubblicazione e ben undici ospiti esterni;
- il 21 aprile 2021, “Idee per Roma” ha promosso un convegno di approfondimento delle proposte di legge oggi in discussione in Parlamento sul tema della riforma ordinamentale di Roma;
- le iniziative finora svolte sono già presentate nel sito www.ideeperroma.it;
- emerge la volontà delle tre principali Università pubbliche romane (odierne firmatarie) di istituzionalizzare il gruppo suddetto, costituendolo in un centro di ricerca interuniversitario (art. 91 del d.P.R. n. 382 del 1980), che porti avanti un progetto scientifico specificatamente dedicato allo studio dell’ordinamento, della dimensione territoriale, delle funzioni e dei servizi di Roma quale Capitale della Repubblica;
- il suddetto progetto scientifico dovrà essere strutturato secondo le linee di riforma e investimento definite dal P.N.R.R., così come approvato nell’aprile 2021;
- al fine di assicurare l’immediata operatività del centro, è necessario definire un regime transitorio di gestione di almeno un anno, che accompagni la strutturazione delle attività di ricerca.

Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate,

convengono

Art. 1 Costituzione del Centro Interuniversitario

Le tre Università firmatarie si impegnano alla costituzione, ai sensi dell'art. 91 del d.P.R. n. 382 del 1980, di un **Centro di ricerca Interuniversitario denominato “Idee per Roma – le Università romane per la Capitale”** (d'ora in poi C.I.), dedicato alla ricerca sull'ordinamento, la dimensione territoriale, le funzioni e i servizi di Roma, quale Capitale della Repubblica.

Saranno coinvolti in fase di prima istituzione del C.I. il Dipartimento di Scienze politiche di Sapienza – Università di Roma, il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre.

La sede istitutiva e fisica del C.I. sarà presso Sapienza – Università di Roma. In ogni Ateneo convenzionato sarà presente un'Unità Operativa del C.I.

Attraverso un decreto di nomina dei rispettivi Rettori, ogni Università indicherà un proprio referente, incaricato di seguire il procedimento di costituzione del C.I.

Art. 2 Scadenza temporale e recesso

Il C.I. dovrà essere costituito con una durata di sei anni, con specifica previsione nella Convenzione istitutiva, e fermo restando l'esplicita e formalizzata manifestazione di volontà, di una modalità semplificata di rinnovo.

Ciascun Ateneo convenzionato potrà recedere dal C.I. previa comunicazione con lettera raccomandata o PEC al Direttore del Centro Medesimo nonché ai Rappresentanti legali degli Atenei Aderenti e con preavviso di un mese.

Non sarà possibile recedere dal C.I. nei sei mesi precedenti alla scadenza naturale della convenzione istitutiva del Centro.

Art. 3 Modalità di costituzione

La costituzione del C.I. dovrà avvenire nel rispetto della regolamentazione interna ai tre Atenei entro il 31 marzo 2022.

Entro il 15 settembre 2021, il gruppo di tre referenti dovrà predisporre:

- a. un piano di sviluppo del C.I. con presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività;
- b. una bozza di convenzione istitutiva;
- c. una previsione semplificata dei finanziamenti a cui sarà possibile accedere.

Tale documentazione sarà sottoposta all'approvazione dei Dipartimenti indicati all'art. 1.

Entro il 30 ottobre 2021, si procederà al deposito della domanda di costituzione del C.I. ai competenti uffici della Sapienza, secondo le modalità indicate dalla delibera del C.d.A. Sapienza n. 392 del 03.12.2019.

Art. 4 Ambito di ricerca, obiettivi e strutturazione

Il C.I. avrà come obiettivo la ricerca in tema di ordinamento, dimensionamento territoriali, funzioni e servizi di Roma, quale Capitale della Repubblica, nell'ambito di un programma di riforma ordinamentale e di gestione territoriale. Tale ambito di studio dovrà essere declinato sulla dimensione di area vasta, con particolare attenzione alla strutturazione dei servizi ai cittadini e di lotta all'emarginazione sociale. Ulteriore prospettiva sarà quella di respiro internazionale, con la costruzione di forme specifiche di cooperazione con Università ed enti di ricerca esteri.

Il C.I. si proporrà di:

- a. promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento di carattere interdisciplinare. A tal fine il C.I. potrà rilasciare attestati e certificati relativi alle attività svolte nel suo ambito;
- b. favorire lo scambio di informazioni tra i Dipartimenti delle Università convenzionate, anche nel quadro di una collaborazione con altri Atenei e centri di ricerca, pubblici e privati, operanti nel settore, anche in ambito internazionale;
- c. promuovere iniziative di divulgazione scientifica e collaborazione interdisciplinare;
- d. organizzare convegni, incontri di studio, seminari ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare e diffondere i risultati prodotti dal C.I.

L'attività di ricerca e la strutturazione accademica del C.I. dovrà tener conto dei programmi di riforma indicati e delle missioni indicate nel P.N.R.R., approvato nell'aprile 2021, quali linee di sviluppo per Roma:

- a. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- b. rivoluzione verde e transizione ecologica;
- c. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- d. istruzione e ricerca;
- e. inclusione e coesione;
- f. salute.

Nell'ambito delle suddette missioni potranno essere coinvolti altri Dipartimenti degli Atenei firmatari, specificatamente competenti in tali indirizzi di ricerca.

Art. 5 Organi del C.I.

Gli organi del C.I. saranno:

- il Direttore, competente per la rappresentanza del C.I. e nominato dal Consiglio direttivo tra i professori afferenti ad uno degli Atenei, in carica per tre anni.
- il Consiglio direttivo, competente per la gestione amministrativa, contabile e accademica del C.I., composto dal Direttore e da un membro per ogni Ateneo partecipante nominato con decreto rettorale, in carica per tre anni;
- il Consiglio scientifico, competente per la definizione dell'attività scientifica del Centro su indirizzo del Consiglio direttivo, nominato da quest'ultimo e composto da cinque membri per ogni Ateneo partecipante, individuati tra Professori, Ricercatori, studiosi ed esperti di alto livello che abbiano dedicato almeno una pubblicazione scientifica al tema del Centro. Dura in carica tre anni, non rinnovabili.

- le Unità operative, competenti per la realizzazione delle attività di ricerca, dislocate nei singoli Atenei convenzionati, saranno coordinate dal componente del Consiglio direttivo afferente al singolo Ateneo e composte dai membri del Consiglio scientifico rappresentanti quello stesso Ateneo.

Il C.I. potrà inoltre ricevere finanziamenti da Ministeri ed enti pubblici, dal CNR, in ragione di convenzioni stipulate con enti di ricerca pubblici e privati come anche in ragione di contratti con finalità di sviluppo di ricerche e attività istituzionali (pare non sia possibile un fondo di dotazione delle università).

In fase di prima costituzione, in attesa della nomina degli organi, la gestione del C.I. potrà essere affidata ad un Comitato ristretto di tre membri, che si occuperà della strutturazione delle aree di ricerca, della individuazione dei possibili membri del futuro Comitato scientifico, della cura dei rapporti istituzionali, dell'individuazione delle fonti di finanziamento, delle forme e dei modi del possibile allargamento ad ulteriori Atenei e soggetti di ricerca.

I tre membri saranno rappresentativi dei tre Atenei fondatori e saranno nominati dai rispettivi Rettori.

Art. 6 Ammissione altre Università

Potranno entrare a far parte del C.I. anche altre Università che abbiano sede nel territorio della Regione Lazio.

L'adesione dovrà essere approvata dagli Atenei fondatori, previa delibera dei rispettivi organi collegiali e ratificata dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una lettera d'intenti del rettore dell'Ateneo che chiede l'ammissione, con successiva integrazione della convenzione istitutiva.

Art. 7 Referente -

Ciascuna delle Parti indica un Referente del Protocollo di Intesa. Al Referente compete di rappresentare la Parte che lo ha designato per le attività attuative del presente Protocollo di Intesa e di reportistica al proprio interno, nonché di costantemente monitorare l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Il Referente dell'Università è il Prof. [...], email [...].

Il Referente [dell'Ente] è [...], email [...].

Art. 8 Termine per la stipula di un accordo -

Le Parti si propongono di pervenire alla stipula di un accordo vincolante entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.

Salvo che l'una Parte ne richieda la proroga di ulteriori sei mesi, qualora allo scadere del termine di cui al precedente § 3.1 non sia stato concluso alcun accordo, il presente Protocollo d'Intesa si intenderà cessato ad ogni effetto.

Art. 9 Comunicazioni –

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- a. se all'Università:
- b. se [all'Ente]:

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art. 10 Efficacia -

Il presente Protocollo d'Intesa vincola le Parti unicamente a procedere ad un negoziato nei termini ed alle condizioni sopra indicate e non determina fra esse alcun vincolo di natura contrattuale.

Articolo 11 Trattamento dei dati -

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, l'Università e [l'Ente], ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

Articolo 12 Controversie -

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 13 Registrazione -

La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente

***Prof.ssa Antonella Polimeni
Pietromarchi***

Prof. Orazio Schillaci

Prof. Luca